



Data di pubblicazione: 14/08/2018

Nome allegato: *CSA_Accordo_Quadro_Medicina_Legale_validato pubblicato.pdf*

CIG: 75829131C4;

Nome procedura: *Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile per adeguamento logistico e riqualificazione architettonica presso gli uffici di medicina legale presenti negli stabili strumentali in uso all'INPS ubicati nel territorio della regione Lazio, nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti e nell'area metropolitana di Roma*

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Coordinamento generale tecnico edilizio

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI**

Roma – Via Ciro il Grande 21

<http://www.inps.it>

Lavori

**ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE
PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PER
ADATTAMENTO LOGISTICO E
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DEGLI
AMBULATORI DI MEDICINA LEGALE
PRESSO GLI STABILI STRUMENTALI IN USO NEL
LAZIO NELLE PROVINCE DI FROSINONE, LATINA E
VITERBO E NELL'AREA DI METROPOLITANA DI
ROMA**

ex art. 54, co. 3, d.Lgs. n. 50/2016

CIG: 75829131C4

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Emilia Bartelli

dc.acquistiappalti@postacert.inps.gov.it

emilia.bartelli@inps.it

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto

TITOLO I - Definizione economica e rapporti contrattuali

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'appalto.....
Art. 2	Tipologie di interventi
Art. 3	Ammontare dell'appalto
Art. 4	Modalità di stipulazione del Contratto e di remunerazione delle prestazioni
Art. 5	Categorie dei lavori
Art. 6	Contratti Applicativi

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7	Interpretazione del Contratto e del capitolato speciale d'appalto.....
Art. 8	Documenti che fanno parte del Contratto Normativo e dei Contratti Applicativi
Art. 9	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 10	Fallimento dell'appaltatore
Art. 11	Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore di cantiere
Art. 12	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Art. 13	Convenzioni in materia di valuta e termini

Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14	Durata dell'Accordo Quadro
Art. 15	Consegna e inizio lavori
Art. 16	Termini per l'esecuzione dei lavori.....
Art. 17	Proroghe dei singoli ordinativi
Art. 18	Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
Art. 19	Penali in caso di ritardo.....
Art. 20	Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma
Art. 21	Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 22	Responsabile del Procedimento e Ufficio di Direzione Lavori

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23	Remunerazione degli Interventi
Art. 24	Lavori in economia
Art. 25	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26	Anticipazione
Art. 27	Pagamenti in acconto
Art. 28	Conto finale e certificato di regolare esecuzione /collaudo
Art. 29	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....
Art. 30	Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....
Art. 31	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....
Art. 32	Cessione del Contratto e cessione dei crediti.....

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33	Cauzione provvisoria
Art. 34	Cauzione definitiva
Art. 35	Riduzione delle garanzie.....
Art. 36	Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....
Art. 37	Fidejussione a garanzia finale

Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 38 Call center e servizio fax
- Art. 39 Riprese video fotografiche

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 40 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....
- Art. 41 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
- Art. 42 Piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 43 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 44 Piano operativo di sicurezza
- Art. 45 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 46 Subappalto.....
- Art. 47 Responsabilità in materia di subappalto.....
- Art. 48 Pagamento dei subappaltatori

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 49 Accordo bonario e transazione.....
- Art. 50 Definizione delle controversie
- Art. 51 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....
- Art. 52 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- Art. 53 Risoluzione del Contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
- Art. 54 Effetti e disciplina della risoluzione
- Art. 55 Recesso dall' Accordo Quadro

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 56 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 57 Verifica della regolare esecuzione dei lavori /Collaudo
- Art. 58 Presa in consegna dei lavori ultimati
- Art. 59 Collaudo contabile finale Accordo Quadro

Capo 12 - NORME FINALI

- Art. 60 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....
- Art. 61 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....
- Art. 62 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
- Art. 63 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
- Art. 64 Adempimenti dell' Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti e altri aspetti ambientali
- Art. 65 Conformità agli standard sociali
- Art. 66 Custodia dei cantieri.....
- Art. 67 Cartello di cantiere
- Art. 68 Eventuale sopravvenuta inefficacia del Contratto
- Art. 69 Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 70 Spese contrattuali, imposte, tasse.....

PARTE SECONDA - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

Modalità di misurazione e di valutazione dei lavori

ALLEGATI

Allegato A – Elenco fabbricati

Allegato B – Elenco Articoli Speciali e Prezzi Unitari

ABBREVIAZIONI

- Codice: Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss-mm.ii ;
- Regolamento: Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss. mm. ii. per quanto applicabile;
- Capitolato generale d'appalto (anche "CGA") di cui al decreto Ministeriale dei lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice;
- T.U.L.S.: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestato la regolarità contributiva previsto dall'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- Accordo: Accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del Codice
- C.S.A.: il presente Capitolato Speciale di Appalto;
- C.S.P.: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione;
- C.S.E.: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- P.O.S./P.S.C./P.S.S.:
- DL: l'ufficio di Direzione Lavori

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) **COMMITTENTE: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI**
- b) **ESECUTORE / APPALTATORE / ASSUNTORE:** la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in G.E.I.E., incaricato/e+ della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell'Accordo Quadro;
- c) **PARTI:** cumulativamente indica il Committente e l'Appaltatore;
- d) **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:** il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
- e) **ACCORDO QUADRO:** l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte;
- f) **CONTRATTO NORMATIVO; CONTRATTO APPLICATIVO;**
- g) **ORDINATIVO:** richiesta di interventi qualificati come "urgenti" o di "somma urgenza" da sottoporre a successiva sottoscrizione e ratifica mediante Contratto Applicativo.
- h) **PREZZARI:** i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come definiti all'art. 4, punto 9, del presente C.S.A. ed impiegati ai fini della contabilizzazione dei lavori;
- i) **PIANI DI SICUREZZA:** i documenti previsti dall'art. 39 del d.P.R. 207/2010;
- l) **IMPORTO PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO:** importo di cui all'art. 3 del presente C.S.A.

PREMESSA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, al fine di garantire un adeguato, tempestivo e coordinato sistema di interventi di manutenzione degli immobili strumentali in uso alla Direzione Regionale INPS Lazio ed alla Direzione di Coordinamento dell'Area Metropolitana di Roma, ove sono ubicati i propri centri di medicina legale e facenti parte del patrimonio immobiliare (di proprietà, in locazione passiva ovvero transitati al fondo FIP), intende stipulare un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico cui affidare **i lavori di manutenzione ed adeguamento logistico di tipo edile** che, nel corso della vigenza dell'Accordo, si rendano necessari.

Il ricorso all'istituto dell'Accordo Quadro è previsto obbligatoriamente per i lavori di manutenzione per i quali non è possibile predeterminare il numero e l'oggetto preciso nel dato periodo. Nel caso in specie, esso risponde all'esigenza di fornire uno strumento flessibile all'INPS per consentire di eseguire/affidare i lavori, man mano che il fabbisogno logistico e la conseguente esatta misura e l'entità dei lavori di adeguamento viene definita, in base alla sperimentazione da attivare per le nuove commissioni di prima istanza di Invalidità Civile (nel seguito, indicate anche come << CIC >>) ed in base alle necessità manutentive sopravvenute nel primo anno di esercizio, rivolgendosi direttamente all'Operatore Economico già selezionato, mediante procedura negoziata su piattaforma MEPA, senza dovere attivare per ogni singolo ordinativo lunghe e complesse procedure di scelta del contraente e senza frazionare in singoli interventi, una successione di manutenzioni edili, tutte motivate dalla necessità di adeguare gli uffici di medicina legale alle nuove funzioni connesse alla disamina da parte di commissioni medico-legali delle prime e successive istanze di richiesta di tale status da parte degli utenti. Tale strumento consentirà sia di sopperire all'esigenza di manutenzione continua negli ambulatori necessaria a garantire uno standard igienico sanitario necessario, sia a rendere il più possibile adattabile il modello logistico alle effettive esigenze misurabili esaustivamente nel corso della prima sperimentazione e senza introdurre varianti a progetti esecutivi realizzati al di fuori di una collaudata esperienza organizzativa.

L'Accordo Quadro è un accordo concluso tra la Stazione Appaltante ed un unico Operatore Economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare nell'ambito di applicazione dell'Accordo durante il periodo di riferimento, in particolare per quanto riguarda l'aspetto economico e la gestione contrattuale.

Dal punto di vista civilistico nell'Accordo Quadro vengono posti in essere, in dipendenza dello stesso, qualificato come **Contratto Normativo**, dei **Contratti Applicativi** non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo medesimo. Dal Contratto Normativo discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (*pactum de contrahendo*), bensì **l'unico obbligo**, nel caso in cui l'Amministrazione si determini a contrarre, **di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti)** le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro (*pactum de modo contrahendi*).

Il presente Capitolato disciplina, quindi, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, le modalità di esecuzione e le specifiche tecniche da applicarsi nell'erogazione delle prestazioni oggetto dei futuri Contratti Applicativi dei lavori che dovranno essere svolti presso gli immobili strumentali, relativi spazi esterni e aree verdi di pertinenza degli immobili stessi, in uso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS - elencati nell'Allegato elenco fabbricati - e finalizzati ad assicurare la massima funzionalità ed il comfort delle suddette strutture attraverso l'esecuzione accurata e tempestiva di tutti gli interventi necessari per garantire la piena utilizzazione degli edifici e la rispondenza alla normativa vigente per gli ambulatori di visita e sale per le CIC, con la precisazione che in essi non si esplicano attività medico chirurgica di prime cure o di elaborazione diagnostica per la cura del paziente.

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. Oggetto dell'Accordo Quadro è l'esecuzione di tutte le attività necessarie per lo **svolgimento dei lavori di manutenzione e adeguamento logistico di natura edile delle strutture di medicina legale in uso all'INPS**. Il presente Accordo Quadro, da stipularsi con un solo Operatore Economico, ai sensi dell'art. 54 del Codice, definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l'Impresa aggiudicataria (di seguito denominato "Assuntore" o "Appaltatore") e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominata "Stazione Appaltante" o anche solo "Istituto"), in occasione della sottoscrizione di Contratti Applicativi per l'affidamento dei lavori di manutenzione e di riadattamento logistico, presso i centri di medicina legale INPS in Roma e nel Lazio, e relativi spazi esterni di proprietà (ovvero in uso) dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
2. Il dettaglio degli immobili e la loro localizzazione sono riportati nell'Allegato "*Elenco dei Fabbricati*". In particolare sono previsti interventi localizzati prevalentemente nei cespiti INPS di Latina (Direzione regionale Lazio) e delle Filiali di Coordinamento di Roma – Flaminio – Tuscolano e Roma EUR (Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma). Tale elenco allegato potrà subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza patrimoniale del Committente, di proprietà o gestita. L'Accordo Quadro si estenderà automaticamente, successivamente alla sua stipula, anche agli edifici ed ai beni immobili che dovessero entrare a far parte della disponibilità a qualsiasi titolo dell'Istituto, all'interno delle province di cui trattasi, senza che l'Assuntore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L'assuntore dell'Accordo Quadro si obbliga ad eseguire i contratti attuativi – o in alternativa gli ordinativi-sottoscritti dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP e della Direzione Lavori. Si segnala all'attenzione dell'Assuntore il particolare pregio di parte degli edifici oggetto del presente appalto, alcuni dei quali sottoposti a vincolo della Sovrintendenza ai Beni Architettonici; l'Assuntore, con la firma del contratto, prende atto dell'importanza che riveste per la Stazione Appaltante la qualità dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d'opera che le forniture tutte, pertanto si impegna a garantire la qualità di esecuzione degli interventi che gli verranno richieste, avvalendosi di maestranze adatte alla specialità delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e della particolarità dell'edificio interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.
3. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Assuntore, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, di eseguire interventi di natura edile ed eventuali interventi complementari di natura anche impiantistica, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantità, che si rendano necessari per conservare in ordinarie condizioni di esercizio gli immobili di pertinenza dell'Istituto, armonizzando al contempo risorse umane e tecnologiche tese alla sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose, nonché alla protezione del patrimonio dei siti indicati. L'Assuntore dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai responsabili dei centri di medicina legale e delle CIC, nonché allo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.
4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai singoli Contratti Applicativi.

5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
6. Resta inteso fra le Parti che il presente Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, l'Assuntore potrà effettuare lavori di manutenzione in favore di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, così come quest'ultima potrà rivolgersi anche ad imprese diverse dall'Assuntore.
7. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e degli articoli 23 e 69 del presente capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	75829131C4
--	-------------------

Art. 2. Tipologie di interventi

1. Nell'ambito dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro, come definiti all'art. 1, si distinguono le seguenti tipologie di interventi:
 - a) Lavori **non urgenti**, detti anche “**ordinari**”: si tratta di interventi che non limitano la funzionalità dell'utilizzo delle unità strumentali, ma solo di limitate porzioni delle medesime o dell'impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza e funzionalità degli uffici presenti. Detti interventi devono essere preventivati a cura dell'Assuntore entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di inoltro della segnalazione da parte della Stazione Appaltante ed iniziati entro la data espressamente indicata nel singolo Contratto Applicativo. Il rapporto contrattuale si perfezionerà per effetto della sottoscrizione del Contratto Applicativo.
 - b) Lavori **urgenti**: si tratta di interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili e non rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell'intervento che si richiede di effettuare e/o per ripristinare la piena disponibilità degli uffici. Detti interventi devono essere iniziati entro e non oltre 48 ore successive all'inoltro dell'Ordinativo a mezzo fax o e-mail da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento. L'urgenza dovrà risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal RUP o dal tecnico all'uopo incaricato ed è trasmesso con una perizia estimativa alla Stazione Appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del Contratto Applicativo in cui sarà riportata l'esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.
 - c) Lavori di **somma urgenza**: si tratta di interventi caratterizzati dall'improcrastinabile necessità di provvedere. Per tali richieste di intervento, in quanto indifferibili, i lavori potranno essere affidati dal Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 163 del Codice mediante ordinativo inviato via fax o per e-mail ed eventualmente anticipato a mezzo telefono. Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti immediatamente e con priorità assoluta su qualsiasi altro lavoro, entro e non oltre 3 (tre) ore successive all'inoltro dell'Ordinativo, in qualsiasi condizione operativa ed anche in orario diverso da quello normale di lavoro, anche notturno, compresi i giorni festivi. In caso di richiesta di intervento anticipata a mezzo telefono le 3 ore per l'intervento decorrono dal momento della telefonata. I lavori di cui al punto c) disposti con carattere di indifferibilità verranno contabilizzati con una **maggiorazione del 20%** dell'importo sui prezzi unitari di riferimento al netto del ribasso d'asta successivamente alla certificazione della Direzione dei Lavori circa il rispetto dei tempi d'intervento richiesti. Il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del Contratto Applicativo in cui sarà riportata l'esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.

Art. 3. Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo massimo presunto dell'Accordo Quadro ammonta ad Euro 700.000,00 iva

esclusa, di cui presumibilmente Euro 24.500,00 per oneri per l'attuazione delle misure per la sicurezza da Interferenza:

		Importi in euro
1A	Quota Accordo Quadro lavori da contabilizzare nei contratti con ribasso	675.500,00
1B	Quota Accordo Quadro oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza da Interferenza non soggetti a ribasso nella contabilizzazione dei contratti	24.500,00
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1A + 1B)	700.000,00

2. L'importo totale dell'Accordo Quadro corrisponde alla somma dell'importo dei lavori che, nei Contratti Applicativi susseguenti, verranno contabilizzati a misura con riferimento ai prezzi unitari ribassati di cui al punto 1A, ed agli oneri per l'attuazione delle misure della sicurezza da Interferenza non soggetti a ribasso d'asta di cui al punto 1B, ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del TUSL.
3. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli Contratti Applicativi, con applicazione del ribasso offerto sui listini di riferimento indicati agli articoli seguenti o su lavori in economia.
4. Non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità della stessa Stazione Appaltante. L'importo effettivo dell'Accordo Quadro sarà quindi soggetto a variazioni, rispetto al relativo importo totale come sopra indicato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante ed eseguite dall'Assuntore.
5. Gli importi della categoria di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo per l'adeguamento logistico di ambulatori esistenti e nuove sale per le CIC; l'importo della stessa deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
6. L'importo massimo dei lavori non potrà determinare un impegno finanziario, per la Stazione Appaltante, superiore allo stanziamento stabilito in bilancio ed è riferito alla durata (fissata, al più, in 12 mesi) dell'appalto a partire dalla consegna generale dei lavori susseguente la stipula dell'Accordo Quadro e comunque in osservanza a quanto stabilito dal successivo art. 14.
7. Per i costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo è non ribassabile, non essendo a priori definibili le fattispecie che si verranno a determinare, è stato stimato un importo orientativo, non vincolante per le Parti, ma la determinazione effettiva degli stessi è posticipata al momento della definizione della singola prestazione lavorativa; il loro importo dunque, ancorché non ribassabile, verrà definito in sede di formulazione dei singoli Contratti Applicativi in caso in cui si verificheranno le relative condizioni d'interferenza su motivata decisione della D.L.. Per i costi della sicurezza da interferenze non è definito alcun valore limite ma l'importo relativo verrà decurtato dall'importo totale a disposizione.
8. Qualora nel periodo di vigenza dell'Accordo fosse esaurita la somma disponibile per l'esecuzione dei lavori e residuasse viceversa quella per i "Costi della sicurezza per interferenze", quest'ultima potrà essere impiegata per l'esecuzione di lavori applicando il ribasso relativo all'offerta originaria, ancorché con salvezza dei costi della sicurezza per Interferenze connessi a tali lavori.
9. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 23 e 24 del presente CSA.

Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni

1. L'appalto è stipulato a **misura**, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. eeee), e dell'art. 59 comma 5-bis, del Codice, comprendendo essenzialmente lavori di manutenzione edile ed eventuali interventi complementari di natura impiantistica, entro i limiti delle condizioni fissate dall'Accordo Quadro (art. 54, comma 3, del Codice).
2. All'Accordo Quadro sarà data attuazione con:
 - la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore, di un "**Contratto Normativo**" per la regolamentazione dei lavori, conformemente ai termini ed alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell'Offerta Economica presentata dall'Assuntore;
 - la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore, di uno o più "**Contratti Applicativi**" per l'attivazione dei lavori a misura o in economia, conformemente ai termini ed alle condizioni definite nel Contratto Normativo. Ogni Contratto Applicativo potrà ricomprendere uno o più richieste d'intervento su uno o più siti;
 - la trasmissione all'Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di "**Ordinativi**" per l'esecuzione esclusivamente di lavori "urgenti" e di "somma urgenza" di cui all'art. 2 punto 1 lettere b) e c), secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di appalto.
3. Il valore del Contratto Normativo non impegna la Stazione Appaltante a sottoscrivere Contratti Applicativi fino a quella concorrenza né costituisce per l'Appaltatore minimo garantito. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai Contratti Applicativi.
4. Con la stipulazione del Contratto Normativo regolante l'Accordo Quadro, l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei Contratti Applicativi e degli Ordinativi.
5. Per ogni opera ordinata all'Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune; ciò senza che l'Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori, e con i soli limiti prescritti nell'art. 106 del Codice.
6. L'Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
7. Nell'importo dell'appalto, composto di più opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste. L'Assuntore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà consegnare ogni opera completa di tutte le documentazioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni necessarie all'esercizio delle stesse.
8. Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, salve le più precise disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, potranno riguardare le tipologie di lavorazioni di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:
 - Scavi, rinterri, trasporti, smaltimento, recupero di materiali non pericolosi e bonifica di materiali pericolosi, noleggio containers di accumulo;
 - Demolizioni e rimozioni;
 - Sondaggi;

- Conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseforme;
 - Murature, tramezzature;
 - Solai, coperture, soffitti;
 - Vespai, riempimenti, massetti;
 - Opere da lattoniere e in ferro;
 - Impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti, lastricati solari, copertine di coronamento;
 - Pavimentazioni in marmo, granito, porfido, cotto, gres, ceramica, klinker;
 - Battiscopa ed accessori;
 - Rivestimenti;
 - Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature, verniciature;
 - Infissi ed accessori;
 - Opere da vetraio;
 - Condotti, canne fumarie, comignoli;
 - Opere da marmista;
 - Interventi di ripristino di strutture in cemento armato;
 - Bonifiche ambientali;
 - Punti attacco di adduzione idrica e di scarico;
 - Apparecchi sanitari, accessori bagno e rubinetteria;
 - Produzione di acqua calda sanitaria;
 - Fornitura in opera di speciali lavamani clinici;
 - Fornitura in opera di guide sensoriali e tattili per percorsi per ipovedenti;
 - Fornitura in opera di apparecchi illuminotecnici certificati con il danno visivo;
 - Fornitura in opera di pavimentazioni resilienti e rivestimenti murali antiurto idonei per ambulatori medici;
 - Fornitura in opera di infissi interni idonei al passaggio di pazienti non autonomamente deambulanti che accedono in carrozzina e/o in barella;
 - Impianti elettronici di prenotazione e diffusione sonora.
9. Gli interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall'Assuntore in corso di procedura, dai prezzi di riferimento di seguito specificati:
- a. **Elenco articoli speciali** elaborato dalla Stazione Appaltante con analisi dei prezzi da indagini di mercato di cui all'Allegato B)
 - b. **Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio** a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna), della Regione Lazio (Assessorato alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, Direzione Regionale Infrastrutture) e del Comune di Roma (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana), e nella loro rispettiva ultima edizione vigente al momento della contabilizzazione;
 - c. **Prezziario del Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna edito dalla Dei Tipografia del genio Civile - Roma**, ultima edizione in vigore alla data della stipula del Contratto Normativo.
 - c1. **DEI Manutenzione e ristrutturazione**, ultima edizione in vigore alla data della stipula del Contratto Normativo;
 - c2. **DEI Impianti elettrici**, ultima edizione in vigore alla data della stipula del Contratto Normativo;
 - c3. **DEI Impianti tecnologici**, ultima edizione in vigore alla data della stipula del Contratto Normativo;

Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale diversamente da come previsto nei predetti prezzi unitari (in base ad eventuali possibili valutazioni responsabili del D.L. e/o del RUP e/o dei progettisti), che pertanto sono da ritenersi tutte non applicabili, e per quanto

previsto alle avvertenze generali “modalità di esecuzione” punto 2 della “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio”.

Quindi a solo titolo esemplificativo e non esaustivo non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:

- lavori da eseguire in edifici occupati e o utilizzati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l'interruzione dell'attività lavorativa dell'organo usuario;
 - lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in “centri storici” o in zone con accesso disagiato per gli automezzi;
 - lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza e controllo per l'accesso delle maestranze ed operatori;
 - lavori di pronto intervento, nei casi, cioè, di calamità pubbliche e di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità, per i quali ricorrono i presupposti della "somma urgenza", tale da imporre l'esecuzione dei lavori in tempi particolarmente contenuti, fatta eccezione di quanto previsto all'art. 2, punto 1c, del presente CSA;
 - qualsiasi particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori, dichiarata sotto la responsabilità del DL e confermata dal RUP
10. I prezzi richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; il listino sub (b) verrà dunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a). Così come il listino sub (c) sarà utilizzato nel caso in cui la voce sia non reperibile nei due listini rispettivamente a) e b);
11. Gli importi riportati per le singole voci di listino al netto del ribasso effettuato in sede di offerta dovranno essere applicati a tutte le attività che verranno eseguite negli interventi affidati; all'importo così ottenuto andranno aggiunti gli oneri della sicurezza di volta in volta predeterminati dalla Stazione Appaltante e già quantificati nel singolo Contratto Applicativo.
12. Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti Prezzari potrà provvedersi:
- a. per assimilazione ai prezzi esistenti;
 - b. determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;
 - c. in economia ai sensi dell'art. 24 del presente CSA.
13. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.
14. I prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall'Assuntore in base ai propri calcoli ed alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 Cod. Civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod. Civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi, salvo quanto eventualmente ed espressamente stabilito nel presente CSA.
15. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente CSA e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d'opera necessari, nonché i costi della sicurezza derivanti dall'organizzazione aziendale propria dell'Appaltatore.
16. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all'interno dell'area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione dell'opera.

17. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti rifiuti speciali (ad es. amianto), verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei formulari identificativi del rifiuto (FIR) che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
18. L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

Art. 5. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'Allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opera generale OG1, Classifica III[^]. Nella categoria OG1, in considerazione della tipologia degli immobili oggetto degli interventi di cui al presente affidamento, si specifica che potrà rendersi necessario effettuare interventi di rimozione di fibre amianto o materiali speciali oggetto di bonifiche ambientali, di cui alla categoria **OG12**. Tale categoria non rileva ai fini della qualificazione dell'Appaltatore (ed il relativo importo è ricompreso nell'importo della categoria prevalente sopra evidenziato), ma rileva esclusivamente ai fini del subappalto ai sensi del successivo articolo 46. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è sufficiente possedere la qualificazione nella categoria OG1 con classifiche adeguate, con obbligo di dichiarare il subappalto delle eventuali lavorazioni ricomprese nella categoria **OG12** qualora non si posseda tale categoria o le abilitazioni per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 105, c. 5, del Codice, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente (OG1) sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari e sempreché l'Operatore Economico aggiudicatario ne abbia fatto menzione in fase di offerta.

	Lavori di Manutenzione Ordinaria	Categoria ex all. A D.P.R. 207/2010 e D.M.Infr.re n. 248 del 10 novembre		Euro	Incidenza % Presunta
	OG 1	Prevalente	III [^]	700.000,00	100,00 %
* la classifica relativa alla categoria prevalente OG1 è calcolata sulla quota presunta massima di lavori che verranno affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro.					

2. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
3. Per contro, l'Appaltatore è vincolato all'esecuzione dei lavori di manutenzione che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Applicativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei Contratti Applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.

Art. 6. Contratti Applicativi

1. L'Accordo Quadro trova realizzazione per il tramite di singoli Contratti Applicativi nei quali sono indicati:
 - a) **la descrizione e la localizzazione dell'intervento da eseguire;**
 - b) **la classificazione del tipo d'intervento:** "non urgente", "urgente", "di somma urgenza";
 - c) **il termine di inizio lavori** ai sensi dell'art. 2 ed **il termine di ultimazione stabilito secondo l'esclusiva ed insindacabile valutazione del Direttore dei Lavori** in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento;
 - d) voci di computo e quantificazione degli eventuali oneri della sicurezza da interferenza;

In caso di "lavori non urgenti" sono altresì allegati i seguenti documenti:

- e) i Computi Metrico-Estimativi e gli eventuali elaborati progettuali sviluppati dall'Assuntore ed approvati dalla struttura tecnica della Stazione Appaltante;
- f) il cronoprogramma dei lavori;
- g) il PSC di cui al punto 3 dell'Allegato XV del TUSL, o, qualora il predetto piano non sia necessario ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 88 e ss. del TUSL, l'indicazione degli eventuali rischi da interferenza sul luogo di esecuzione dei lavori e la quantificazione degli oneri della sicurezza da riportare nel PSS che dovrà essere redatto a cura e responsabilità dall'Assuntore;
- h) il nominativo del CSE, ai sensi del TUSL, ove nominato;
- i) il giorno e l'ora di convocazione dell'Assuntore per la consegna del cantiere;
- l) ogni altro dato o documento necessario ovvero opportuno ai fini della qualificazione e quantificazione dell'intervento, e della sua esecuzione.

In caso di "lavori urgenti" o "in somma urgenza" verranno allegati ai conseguenti Contratti Applicativi, stipulati a ratifica, la sola contabilità lavori ed eventuali elaborati progettuali "*as built*" sviluppati dall'Assuntore.

2. Trattandosi di lavori di manutenzione, i singoli interventi potranno essere anche di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere ordinati senza necessità che sia rispettata alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l'interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno la qualificazione giuridica di "sospensione". Per tali motivi l'Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
3. Le opere saranno realizzate con le modalità specificate nel presente CSA, attenendosi alle disposizioni che la DL vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all'Assuntore. In base all'entità dei singoli interventi la Stazione Appaltante potrà fornire la documentazione tecnica (da semplici indicazioni sino al progetto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione.
4. L'Assuntore, con la sottoscrizione di ciascun Contratto Applicativo, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendosi la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.
5. In presenza di fabbisogni manutentivi non urgenti, la Stazione Appaltante trasmetterà all'Assuntore a mezzo fax o e-mail un'apposita segnalazione di intervento. L'Appaltatore entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla segnalazione provvederà a redigere preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali ed a farlo pervenire al RUP entro tale termine. Successivamente la Stazione Appaltante redigerà apposito Contratto Applicativo da sottoporre alla firma dell'Assuntore il quale dovrà dare inizio ai lavori entro la data di inizio lavori espressamente prevista dal Contratto Applicativo. In caso di interventi urgenti e di somma urgenza è ammesso che i lavori vengano eseguiti direttamente a seguito di ordinativo della Stazione Appaltante fermo restando l'obbligo della successiva sottoscrizione a ratifica del Contratto Applicativo. Solo in caso di interventi di somma urgenza è ammesso che la richiesta di intervento venga anticipata a mezzo telefono ed immediatamente dopo ratificata con mail o fax.
6. Ai sensi del comma 5, l'Assuntore dovrà provvedere all'elaborazione dei computi metrici estimativi necessari per la realizzazione degli interventi in questione. I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:
 - Essere redatti secondo le prescrizioni del Codice e del Regolamento, per la parte in vigore;
 - Prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte.

Tali preventivi saranno sottoposti all'esame del Direttore dei Lavori, che ha il diritto di richiedere tutte le modifiche che riterrà opportune e la facoltà di procedere o meno alla relativa approvazione.

L'Assuntore provvederà alla predisposizione ed alla gestione delle pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l'impiego, ove previsto, di professionisti abilitati, fermo restando i rimborsi di cui all'art. 70.

7. La stima che determinerà il costo degli oneri della sicurezza da Interferenza, da inserire nei singoli Contratti Applicativi, in applicazione delle specifiche procedure di sicurezza ove previste, verrà determinata dal CSP, se nominato, o dal DL applicando i prezzi dei listini di riferimento.
8. Prima della sottoscrizione del Contratto Applicativo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'Assuntore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante:
 - a. l'accettazione del cronoprogramma per l'esecuzione dell'intervento, formulato in giorni naturali e consecutivi, con fissazione della data di consegna dei lavori e di quella di ultimazione;
 - b. ove necessarie, le proprie proposte di integrazione o modificazione dell'eventuale PSC trasmesso dalla Stazione Appaltante, o, qualora la Stazione Appaltante non sia tenuta a redigere il predetto piano, il PSS di cui al punto 3 dell'Allegato XV TUSL;
 - c. il POS di cui al punto 3 dell'Allegato XV del TUSL;
 - d. ogni altro elemento necessario o semplicemente utile a qualificare l'intervento;
 - e. dichiarazione di sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara.
9. In caso di interventi "urgenti" e/o "somma urgenza" e di limitata durata temporale su ciascun sito (inferiori a 5 uomini giorno) si prescindere dalla trasmissione delle documentazioni di cui al comma 8.
10. Sarà facoltà della Stazione Appaltante mutare in ogni momento i contenuti degli atti predetti ed il processo autorizzativo degli interventi, nei limiti in cui ciò non comporti l'abbreviazione dei termini di operatività stabiliti in favore dell'Assuntore. I mutamenti saranno tempestivamente comunicati all'Assuntore.
11. Sarà onere dell'Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti i Contratti Applicativi e/o Ordinativi d'intervento, di carattere urgente.
12. È possibile che vengano commessi all'Assuntore più lavori contemporaneamente; anche in tal caso l'Assuntore dovrà garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutte le previsioni dei Contratti Applicativi e/o Ordinativi di intervento.
13. L'Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria proposta d'intervento, qualora abbia riscontrato esigenze manutentive di carattere ordinario o straordinario all'interno degli stabili ed in particolare negli ambulatori e negli uffici di medicina legale.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di insufficienza di specifiche tecniche per l'esecuzione dei Contratti Applicativi dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque la tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.
2. Qualora dovessero essere riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
 - a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
 - b) "Contratto Normativo" di appalto;
 - c) Capitolato Speciale di Appalto;
 - d) Allegati al Capitolato Speciale d'Appalto;
 - e) Disciplinare di Gara;
 - f) Offerta presentata dall'Assuntore in fase di gara;
 - g) Contratto Applicativo e/o Ordinativo di intervento nei casi previsti;
 - h) elaborati del progetto esecutivo del Contratto Applicativo.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali difformità riscontrate all'interno degli elaborati al DL, il quale potrà definire le modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio.

3. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili ovvero apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 8. Documenti che fanno parte del Contratto Normativo e dei Contratti Applicativi

1. Ai sensi dell'art. 137 del Codice, fanno parte integrante e sostanziale del Contratto Normativo, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo e con le norme imperative dettate dal Codice e dal Regolamento;
 - b) il presente CSA;
 - c) gli elenchi dei prezzi unitari di cui all'art. 4 punto 9 del presente C.S.A.;
 - d) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 34 e 36.
2. Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli Contratti Applicativi, ancorché non materialmente allegati:
 - a) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
 - b) il PSC o il PSS ai sensi del punto 3 dell'Allegato XV del TUSL;
 - c) il POS di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del TUSL e punto 3.2 dell'Allegato XV allo stesso decreto;

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*»;
 - b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante «*Regolamento esecutivo e attuativo del Codice dei contratti pubblici*» per le parti vigenti;
 - c) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici adottato con d.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all'art. 358 del Regolamento;
 - d) il d.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;
 - e) il «*Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS*» approvato con Delibera C.d.A. n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni dei Contratti, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

4. L'Assuntore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se sopra non elencate e di quelle che saranno emanate nel corso del periodo di durata contrattuale. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.
5. L'Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
6. Qualora, dopo la data di stipula dei Contratti Applicativi e fino all'ultimazione dei relativi lavori intervengano nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed agli impianti oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico esclusivo dell'Assuntore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito ma non ancora formalmente preso in consegna dalla Stazione Appaltante, e ciò anche se non ne sia espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Assuntore solo responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione e quindi al momento della fine lavori.

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione dei Contratti Normativo ed Applicativi da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e per quanto attiene alla perfetta esecuzione dei lavori.

2. L'Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione del Contratto Normativo e in sede di affidamento dei singoli Contratti Applicativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta ed ogni altra circostanza che interessi i lavori.
3. La stipulazione del Contratto Normativo dell'Accordo Quadro è subordinata:
 - 1) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Assuntore:
 - (a) dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - (b) dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla *lex specialis* di gara;
 - (c) del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - 2) alla presentazione di una polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi in esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - 3) alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai dipendenti dalle aziende edili ed affini e degli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
 - 4) se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del Libro dei Soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990 e ss.mm.ii.; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
 - 5) al versamento delle spese contrattuali;
 - 6) al rimborso alla Stazione Appaltante, entro 60 gg dalla comunicazione di aggiudicazione efficace, delle spese di pubblicazione (ove prevista) del Bando di Gara e dei relativi avvisi sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del d.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito - con modificazioni- dalla legge n. 221 del 2012
4. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del Contratto Normativo relativo all'Accordo Quadro.
5. All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (aggiudicazione efficace), l'Appaltatore verrà invitato a stipulare il Contratto Normativo nei termini di cui al successivo comma 7.
6. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del Contratto Normativo nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potrà procedere all'escussione della cauzione provvisoria ed all'affidamento dell'Accordo Quadro al secondo in graduatoria.
7. La stipulazione del Contratto Normativo avrà luogo ai sensi e nei termini di quanto previsto all'art. 5.3 delle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n°1097 del 26/10/2016, aggiornate al d.Lgs. n° 56/0217 con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 206 del 01/03/2018

Art. 10. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione – rispettivamente - i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.

Art. 11. Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del CGA; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto Normativo.
2. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del CGA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
3. L'Appaltatore, tramite il proprio Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente ad eventuali impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei Contratti Applicativi, nel presente CSA, negli elaborati grafici dei progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci dei prezzi di riferimento.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, si applicano gli articoli 16 e 17 del CGA.
3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dal decreto M.I. del 16 febbraio 2007 (G.U. n. 74 del 29/03/07 - Suppl. Ord. n. 87) e ss.mm.ii. e con la normativa vigente.
4. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura CE, fatta eccezione per le porte e gli altri elementi di chiusura il cui impiego è subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.M.I. del 21/06/04 e consentito nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è

prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l'Assuntore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.

5. Al termine dei lavori, i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati a cura e spesa dell'Appaltatore da un professionista in conformità al d.M.I. del 4/05/98 e ss.mm.ii. che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all'art. 2 commi 4, 5, 6 del d.M.I 16/02/07 e ss.mm.ii.
6. Tra gli obblighi dell'Assuntore rientra la predisposizione, a sua cura e spese, di tutta la documentazione di legge sulla base dei modelli di cui alla Circolare Ministero dell'Interno prot. n. P. 515/4101 sott. 72/E.6 del 24/04/08 e ss.mm.ii. Secondo le modalità indicate nel d.M. 16/02/07 e ss.mm.ii. (Mod. CERT. REI – DICH. PROD. – DICH. IMP. o - comunque - sulla base della modulistica ufficiale aggiornata ragione temporis); i modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti a seconda dei casi da un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge n. 818/1994 o direttamente dall'installatore. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento; certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del d.M.I. 26/06/84; dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall' installatore.
7. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37, l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità sulla base dello specifico modello ministeriale (DICH. IMP-2008 o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata). Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del d.MiSE 22/01/08 n. 37, dovrà essere rilasciata da un professionista la certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (CERT. IMP-2008 o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata) oltre alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del richiamato d.MiSE n° 37/08.
8. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.Lgs. 16.06.2017, n°106.
9. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018).

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono espressi in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14. Durata dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro avrà durata complessiva di 12 mesi decorrenti dalla consegna generale dei lavori ai sensi dell'articolo 15 purché ciò non determini un impegno finanziario dell'Istituto superiore rispetto agli stanziamenti annuali stabiliti in bilancio.
2. L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al comma 1, venga raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 3 del presente CSA.
3. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso l'esecuzione od il completamento di lavori richiesti con Contratti Applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal rispettivo Contratto Applicativo per l'ultimazione.
4. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
5. Le condizioni previste nel Contratto Normativo avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli Contratti Applicativi affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1., anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti Contratti Applicativi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
6. Non potranno essere emessi Contratti Applicativi dopo la scadenza del termine di cui ai comma 1 e 2.
7. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma

Art. 15. Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna generale dei lavori sarà effettuata entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del Contratto Normativo, previa convocazione dell'Assuntore. Solo dopo la consegna generale dei lavori si potrà dare corso all'esecuzione dei lavori previa sottoscrizione dei "Contratti Applicativi" od all'emissione di "Ordinativi" ai sensi degli art. 4 e 5.
2. Il R.U.P. accerta, per il tramite dell'ufficio di D.LL., l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 40 del presente C.S.A. prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, ne comunica l'esito al Direttore dei Lavori autorizzando la consegna stessa. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
3. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell'Accordo Quadro, dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e comma 13, del Codice, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'appalto è destinato a soddisfare. In tale eventualità il Direttore dei Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Assuntore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici). Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto Normativo ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o di eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. L'Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei Lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ovvero organismo paritetico ove dovuta. Sarà onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del Contratto Applicativo e di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Assuntore e degli eventuali subappaltatori.
6. La sottoscrizione di ciascun Contratto Applicativo costituirà consegna dei lavori relativa agli interventi in esso ricompresi anche se relativi a più siti. In caso si renda necessario procedere a consegne parziali, verranno redatti specifici atti. Per ogni Contratto Applicativo verranno definite una data di inizio e la durata dei lavori e verrà stabilito un cronoprogramma relativo ai singoli interventi. Il mancato rispetto delle date di inizio e/o fine lavori ai sensi degli artt. 2 e 16 verranno sanzionati nei termini di cui all'art. 19.
7. La sottoscrizione dei singoli Contratti Applicativi equivale alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
8. L'inadempienza dell'Appaltatore alla sottoscrizione dei Contratti Applicativi e conseguente presa in consegna dei lavori dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del Cod. Civ., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del Cod. Civ., salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento della parte residuale dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 16. Termini per l'esecuzione dei lavori

1. Stante la natura di Accordo Quadro, gli Interventi si svolgeranno in relazione alle effettive necessità indicate dalla Stazione Appaltante a mezzo di Contratti Applicativi. L'Assuntore dovrà pertanto mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi di inizio lavori indicati ai sensi dell'art.2 ed i termini di ultimazione che saranno stabiliti secondo l'esclusiva ed insindacabile valutazione del Direttore dei Lavori. E' prevista la possibilità che un Contratto Applicativo riguardi più lavorazioni su stabili differenti e da eseguire contemporaneamente.
2. I tempi richiamati nel presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative; non saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
2. Ogni lavoro ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza autorizzata la relativa fatturazione) esclusivamente a seguito:
 - Della consegna da parte dell'Assuntore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante;
 - Dell'emissione del certificato di Regolare Esecuzione / certificato di Collaudo.

Art. 17. Proroghe dei singoli ordinativi

1. Qualora, l'esecutore non riesca ad ultimare i lavori nei termini previsti per cause non a lui imputabili, può chiedere, prima della scadenza dei termini anzidetti, proroga alla Direzione Lavori.
2. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.

Art. 18. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche e altre simili circostanze o ragioni legate alla sicurezza del cantiere impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi.
2. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati al comma 1 non spetta all'Esecutore alcun compenso o indennizzo.

Art. 19. Penali in caso di ritardo

1. L'Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell'inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati agli articoli 2, 15 e 16, secondo il seguente prospetto:

Lavori di somma urgenza:

- Ritardo nell'inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 2: **100,00 € per ogni ora (lavorativa) di ritardo;**
- Ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori: **100,00 € per ogni giorno (lavorativo) di ritardo;**

Lavori urgenti:

- Ritardo nell'inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 2: **100,00 € per ogni giorno (lavorativo) di ritardo;**
- Ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori: **€ 100 per ogni giorno (lavorativo) di ritardo;**

Lavori non urgenti

- Ritardo nell'inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 2: 0,6 per mille (euro zero e centesimi sessanta ogni mille) dell'importo del relativo Contratto Applicativo **per ogni giorno (lavorativo) di ritardo;**
- Ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori e condivisa con la sottoscrizione del Contratto Applicativo dall'Operatore Economico: per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all'1,0 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo del relativo Contratto Applicativo.

2. In ogni caso, la sommatoria delle penali erogate all'Appaltatore non potrà eccedere per ciascun Contratto Applicativo la misura del 10 per cento dell'importo del Contratto stesso; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora anche in un singolo Contratto Applicativo l'ammontare delle penali risulti di importo complessivo superiore al 10% dell'importo del Contratto Applicativo stesso, il Committente potrà risolvere **l'intero Accordo Quadro** per grave inadempimento dell'Esecutore.
4. Qualora i lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti dal Contratto Applicativo, o alla scadenza del termine di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l'avvio del lavoro o dei lavori ancora necessari e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza dell'Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle

penali. Tali somme verranno poste a carico dell'Assuntore in sede del pagamento immediatamente successivo all'esecuzione delle lavorazioni in danno.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo Contratto Applicativo.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
7. Nel caso in cui l'Esecutore non intervenga con le modalità descritte agli articoli 15 e/o 16 per n. 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell'Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

Art. 20. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

1. Per tutti i lavori qualificati come non urgenti, l'Assuntore dovrà consegnare, entro e non oltre 10 gg. naturali consecutivi dalla data di sottoscrizione del relativo Contratto Applicativo, il cronoprogramma esecutivo dei lavori nel quale dovranno essere evidenziati l'inizio, l'avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando il tipo e la qualità delle macchine e degli impianti che l'Assuntore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento in cantiere.
2. Nella compilazione del programma dei lavori l'Assuntore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con la D.L., convenga eseguire anticipatamente).
3. Il programma esecutivo presentato dall'Assuntore deve essere esplicitamente approvato dalla D.L.L.. Tale programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse possa essere sollevata eccezione alcuna dall'Assuntore, mentre invece è espressamente impegnativo per quest'ultimo, il quale ha l'obbligo di adeguarsi alle variazioni che la Stazione Appaltante si riserva d'apportare - in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere - senza che per questo possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Non sono previsti compensi ulteriori o premi qualora l'esecuzione delle opere avvenga in tempi inferiori. L'approvazione del programma da parte della Stazione Appaltante non esclude, tuttavia, né diminuisce le responsabilità dell'Assuntore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere.
4. In caso di ritardo sul programma approvato, l'Assuntore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.
5. L'esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione dei Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 18.30 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. In tal caso verranno riconosciute alla ditta le maggiorazioni per il solo costo della manodopera previste al successivo art. 24 senza riconoscimento alcuno per spese generali ed utili d'impresa.
6. Gli interventi di demolizione e - comunque - quelli più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere eseguiti nell'orario 06:30÷08:30 e 17:00÷18:30, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell'Assuntore.

Art. 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, od il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA o dal CGA;
 - c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall' Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal CSE, se nominato, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali od assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria od in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del TUSL, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 17, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 18, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 55.

Art. 22. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori

1. Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni e compiti previsti dall'art. 31 del Codice.
2. Il Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del Responsabile del procedimento, un Ufficio di Direzione lavori, responsabile dell'esatto adempimento da parte dell'Esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un Direttore dei Lavori eventualmente coadiuvato da Assistenti con funzioni di Direttori Operativi.
3. L'Ufficio è competente al controllo della buona esecuzione delle opere; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, all'emissione degli stati di acconto e finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione di lavori.
4. Il Direttore dei Lavori trasmette all'Esecutore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.
5. Il Direttore dei Lavori rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività di cantiere e dell'operato degli assistenti dell'Ufficio di Direzione Lavori, anche in via solidale con questi ultimi.
6. Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del Contratto Applicativo ed interloquisce in via esclusiva con l'Esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

7. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
8. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice e dal Regolamento.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23. Remunerazione degli Interventi

1. La contabilizzazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuata separatamente per ciascun Contratto Applicativo.
2. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli Contratti Applicativi del presente Accordo Quadro verrà indicato di volta in volta dalla Stazione Appaltante quando occorrente. Il CIG, quando comunicato, dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni Contratto Applicativo.
3. Le opere oggetto del presente Accordo Quadro saranno computate a misura. L'Assuntore consegnerà al Direttore dei Lavori la contabilità dei lavori con l'indicazione delle quantità delle lavorazioni eseguite relative ai singoli Contratti Applicativi. Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
4. La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dal Titolo IX del Regolamento.
5. Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui agli elenchi prezzi indicati all'art. 4. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del CSE, se nominato, o in alternativa dal Direttore dei Lavori.
6. I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati o in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione artificiale.
7. Non sono previsti lavori a corpo.

Art. 24. Lavori in economia

1. Particolari lavorazioni, difficilmente quantificabili e di modesta entità, e per le quali non esiste apposito articolo negli elenchi dei prezzi allegati al Contratto Applicativo saranno compensate in economia secondo le modalità, previste dall' articolo 179 e contabilizzate secondo quanto previsto dagli artt. 203 e seguenti del Regolamento. In particolare si prevede:
 - a) Mercedi operaie:**
costo della mano d'opera e degli oneri annessi risultante dalle tabelle ufficiali dei Contratti Collettivi di Lavoro in vigore per il luogo ed al momento di esecuzione dei lavori in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento di sottoscrizione del Contratto Applicativo od alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative nonché dei prezzari o listini ufficiali vigenti; il tutto sarà maggiorato della percentuale derivante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del 28,50% (ventottovirgolacinquantapercento); si precisa che i contratti collettivi cui fare riferimento saranno quelli maggiormente corrispondenti al tipo delle prestazioni fornite (edili, metalmeccanico, ecc.).
 - b) Materiali e noli:**
Prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati sui listini prezzi, indicati all' art. 4, edizione vigente alla data di sottoscrizione del Contratto Applicativo, al netto del ribasso d'asta;

Qualora non compresi nei prezzi suddetti, saranno accreditati i prezzi risultanti da fatture quietanzate maggiorati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del 28,50% (ventottovirgolacinquantapercento).

Per quanto riguarda i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del singolo Contratto Applicativo, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Si precisa che esclusivamente nel caso in cui l'elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo franco luogo di produzione, sarà accreditato all'Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.

Eventuali oneri per la sicurezza da stimare in economia saranno valutati senza alcun ribasso, fermo restando che per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del Contratto Applicativo incrementati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del 28,50% (ventottovirgolacinquantapercento).

2. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell'Appaltatore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere (quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega circolare, strumenti di misura, scale, ecc.), per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali; esse comprendono altresì gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell'Appaltatore.
3. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia è condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.
4. Il prezzo orario della manodopera è riferito all'orario giornaliero, dalle 6.30 – 18.30, dei giorni lavorativi dal lunedì al sabato.
5. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:30 alle ore 06:30, da eseguire solo su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del 20% della paga oraria base.
6. Per lavorazioni eseguite in orario festivo diurno (domenica o feste comandate), da eseguire solo su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del 20% della paga oraria base.
7. Per lavorazioni eseguite il sabato in orario diurno, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, non saranno riconosciuti incrementi sull'onere della mano d'opera.
8. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:30 alle ore 06:30 in orario festivo (domenica o feste comandate), da eseguire solo su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del 35% della paga oraria base.
9. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali e/o i noleggi di attrezzature.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori così come non è prevista l'anticipazione per l'acquisto dei materiali o di parte di essi.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Decreto, l'anticipazione del 20% è prevista sul valore dell'importo del Contratto Normativo.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso inerente al singolo Contratto Applicativo.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o di polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 Allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del Tesoro del 10 gennaio 1989.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 od in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.
6. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 27.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Per ogni singolo Contratto Applicativo si procederà a contabilizzazione separata dei lavori fermo restando che gli importi di tutti i Contratti Applicativi confluiranno in un unico montante dei lavori eseguiti.
2. Per ogni singolo Contratto Applicativo l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori la contabilità dei lavori eseguiti su supporto informatico in formato Excel® con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati composta da almeno 2 foto digitali per ogni singolo intervento.
5. Per Contratti Applicativi di importo superiore a € 30.000 sono dovute rate di acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23 e 24, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza da Interferenza e al netto sia della ritenuta di cui al comma 4 sia dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a € 15.000,00 (euro quindicimila).
4. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori per i singoli Contratti Applicativi è operata una ritenuta dello

0,50% (zerovirgolacinquantapercento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del relativo conto finale.

5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3:
 - a) il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
6. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato ed alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. n° 21 del d.P.R. 26.10.1972 n° 633 e ss.mm.ii. e comunque secondo le indicazioni del Committente. Ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco UF5HHG, unico per tutto l'ente, che identifica l'Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (Uff_eFatturaPA) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture.
7. Le contabilità dei lavori relativi ad ordinativi che non siano accompagnate dalla presentazione degli allegati previsti al comma 2 saranno accantonate e contabilizzate nei successivi stati di avanzamento ma solo dopo la presentazione dei previsti allegati.
8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.
9. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'Esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii..
10. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 105, commi 9 e 13, del Codice, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato:
 - a) all'acquisizione di ufficio del DURC relativo all'Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori;
 - b) all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 46, commi 4 e 5, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
 - c) alla trasmissione, qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista relative allo stato di avanzamento precedente;
 - d) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-I del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal d.M. n. 40 del

2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della Riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

- e) al rispetto da parte dell'Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui al successivo articolo 51, comma 2.
12. In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione.

Art. 28. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione / Collaudo

1. Il Conto Finale sarà compilato dal Direttore dei Lavori per ciascun Contratto Applicativo entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo ovvero ai sensi di quanto previsto al successivo comma 2 del presente articolo.
2. Il termine di cui al punto 1 decorrerà dalla produzione da parte dell'Esecutore di tutta la documentazione e delle certificazioni di legge e/o contrattualmente previste. In caso contrario i termini rimarranno sospesi sino a che l'Esecutore non avrà ottemperato a tale prescrizione.
3. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica; se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 4, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi all'avvenuta emissione del certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata con le modalità indicate all'art. 27, comma 6.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'Appaltatore e la Direzione dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi ed i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27 per quanto applicabili.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia stato emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni naturali consecutivi di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 6, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto Legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali (ex art. 2 d.Lgs. 192/2012).
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 4, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all'articolo 29, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Essendo previsto l'adeguamento dei prezzi unitari a seguito dell'aggiornamento dei listini prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 4 comma 12, nel presente Accordo Quadro non si applicano né la revisione dei prezzi né l'adeguamento del prezzo chiuso.

Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione dei Contratti Applicativi sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1, del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente od il locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, c. 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo indicare CIG e CUP e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell'Appaltatore.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 2, del Codice, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito ed al Disciplinare di Gara.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata mediante:
 - a) in contanti o con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;
 - b) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante;
 - c) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettere a) e b), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.
4. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
5. In caso di fideiussione rilasciata da intermediari finanziari il modulo di fideiussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 93 comma 3 del Codice dei contatti.
6. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 34. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.M. n.° 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 Allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all'articolo 103, commi 4 e 5, del Codice. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del Contratto Normativo, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei Contratti Applicativi, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 103 c. 5 del Codice, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo dell'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del presente C.S.A., fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'Operatore Economico che segue nella graduatoria.
9. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
10. In caso di fideiussione rilasciata da intermediari finanziari il modulo di fideiussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 93 comma 3 del Codice.

Art. 35. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del Codice, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 e l'importo della cauzione definitiva di cui all'articolo 34 e del loro eventuale rinnovo, sono ridotti del 50 per cento per gli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli Operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli Operatori Economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in classifica I o II ed il possesso della certificazione di qualità non sia riportato sulla certificazione SOA stessa.

Art. 36. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Normativo, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire l'intera durata dell'Accordo Quadro, decorre dalla data di consegna generale dei lavori di cui all'art. 15 e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del "certificato di collaudo dell'Accordo Quadro" di cui all'art. 59 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi all'ultimo Contratto Applicativo e risultante dal corrispondente certificato; in caso di emissione di certificati di collaudo/regolare esecuzione per parti determinate dell'opera (relative a singoli Contratti Applicativi), la garanzia cessa per quelle parti; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 Allegato al d.M. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo dell'intero Accordo Quadro;
 - partita 2) per le opere preesistenti: importo pari al 20% dell'importo base dell'Accordo Quadro;
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell'importo base dell'Accordo Quadro;
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00 .
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle sue imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo od un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a) partita 1), ed al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo dell'Accordo Quadro di cui all'art. 33; a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.M. n. 123 del 2004;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del Contratto Normativo;
 - c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

Art. 37. Fidejussione a garanzia finale

1. Rilevato che non è predeterminabile un importo di saldo dell'Accordo Quadro, lo svincolo della garanzia di cui all'art. 34 del presente Capitolato, è disposto solo a seguito della sottoscrizione ad opera delle Parti del certificato di cui all'art 59, comma 1, ed a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari al 5% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di sottoscrizione del certificato di cui al comma 1 e validità per due anni;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 Allegato al predetto decreto.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Call Center e servizio fax

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire un Call Center che sarà attivo negli orari di chiusura degli uffici dell'Appaltatore.
2. In particolare il Call Center dovrà essere operativo ed utilizzabile dalla Stazione Appaltante, attraverso un numero di telefonia fissa, per segnalare la necessità di esecuzione di interventi di somma urgenza dalle ore 18:30 alle ore 07:30 dei giorni feriali e dalle ore 18:30 del giorno prefestivo alle ore 07:30 del giorno successivo alla festività.
3. La costituzione del Call Center dovrà presupporre, da parte del concorrente:
 - la disponibilità di strutture ed attrezzature adeguate;
 - la disponibilità di almeno una linea telefonica diretta e di una per il **servizio fax** destinate per tale attività di Call Center **nonché Indirizzo PEC dedicato**;
 - la registrazione cartacea ed informatica delle chiamate ricevute e del relativo oggetto.

Art. 39. Riprese video fotografiche

1. L'Esecutore, dovrà eseguire riprese video/fotografiche dei singoli interventi e riattamenti, attestanti gli interventi stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici, come da indicazioni della Direzione dei Lavori.
2. La realizzazione delle riprese video/fotografiche saranno necessarie per la valutazione e misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione dei Lavori.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. La Stazione Appaltante, sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle attività negli stessi svolti, ha predisposto un DUVRI radice che prima della consegna dei lavori dei singoli Contratti Applicativi sarà integrato a cura della Stazione Appaltante sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste negli stessi Contratti Applicativi e dei dati identificativi dell'Appaltatore.
2. La Stazione Appaltante, qualora per i singoli Contratti Applicativi ricorrano le condizioni previste all'articolo 90, comma 3, del TUSL (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), conferisce formale incarico di CSP che redigerà, ai sensi dell'articolo 91 dello stesso TUSL, il "PSC" che costituirà, essendovi Allegato, parte integrante e sostanziale del relativo Contratto Applicativo.
3. Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all'articolo 90, comma 3, del TUSL, l'Impresa dovrà comunque far riferimento a quanto previsto nel DUVRI e predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il PSS ed il POS ai sensi del punto 3 dell'Allegato XV del TUSL e ss.mm.ii.
4. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venga a concretizzarsi la presenza di un'altra o, più ulteriori imprese esecutrici, la Direzione dei Lavori informerà in merito il Responsabile dei Lavori (RUP-RUL); conseguentemente la Stazione Appaltante provvederà a nominare il CSE che redigerà il PSC. In tale ipotesi, il suddetto PSC sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente Allegato, parte integrante e sostanziale al relativo Contratto Applicativo.
5. Prima della consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo, sarà comunicato all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel "Verbale della riunione di coordinamento".
6. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'Allegato XVII al TUSL, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni naturali consecutivi decorrenti dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna generale dei lavori:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dell'esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
 - e) il DVR di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, de TUSL;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del TUSL.

Entro 5 giorni naturali consecutivi decorrenti dal sopralluogo di cui al comma 5 relativo ai singoli Contratti Applicativi in caso di lavori non urgenti di durata superiore a 5 uomini giorno l'Appaltatore dovrà trasmettere anche:

- g) il PSS di cui al punto 3.1 dell'Allegato XV al TUSL, nel caso non sia obbligatoria la redazione del PSC da parte della Stazione Appaltante, ovvero l'accettazione dei singoli PSC di cui all'articolo 42, con le eventuali proposte integrative;
- h) il POS "Piano Operativo di Sicurezza", redatto ai sensi di legge, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC
- i) il Piano Operativo di sicurezza (POS) di ciascuna impresa operante in cantiere.

7. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:

- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai suoi subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del TUSL è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del TUSL è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

8. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del termine di cui al comma 6 per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra determinerà un ritardo nell'inizio dei lavori e comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione da parte della Stazione Appaltante della penale indicata all'art.19.

9. Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ovvero il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza, costituiscono parte integrante di ciascun Contratto Applicativo.

10. La Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo Contratto Applicativo, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall'Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali Piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.

11. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la Stazione Appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti od emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

12. È obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
13. È altresì obbligo dell'Appaltatore mettere a disposizione dei "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.
14. L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
15. L'Esecutore è tenuto a comunicare il nominativo del Direttore di Cantiere che dovrà essere qualificato per il ruolo da svolgere ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del TUSL e ss.mm.ii. ed a tale documento attenersi nell'esecuzione delle opere.
16. Il Direttore di Cantiere costituirà il riferimento per il Direttore dei Lavori e per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza od all'erogazione dei lavori e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato al Direttore dei Lavori.
17. Il Direttore di Cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti per cui sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente Capitolato. In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato copie o originali di:
 - Piano Sostitutivo di Sicurezza e Coordinamento se redatto dall'Appaltatore;
 - Piano Operativo di Sicurezza;
 - Registro Infortuni vidimato dall'ASL;
 - Registro delle Presenze.
18. Il Giornale dei Lavori ed il Registro delle presenze sono sostituiti dalle singole prime note nelle quali, qualora contengano ore in economia, sarà riportato anche il nominativo degli operai impiegati.
19. Il CSE e/o il Direttore dei Lavori, in caso di inadempienza, dovranno richiamare per iscritto l'Esecutore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso CSE e/o il Direttore dei Lavori, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento, dovranno richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla messa in mora finalizzata all'eventuale risoluzione del Contratto Normativo.
20. L'Appaltatore deve assolvere agli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice od un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del TUSL, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 ed all'Allegato XIII allo stesso TUSL nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,

nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli Allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, per quanto attiene alla gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'Appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*accident and injury free*».
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all' articolo 40 oppure agli articoli 42, 43, 44 o 45 del presente CSA.

Art. 42. Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni i PP.S.C. predisposti dal CSP o dal CSE e messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del TUSL, in conformità all'Allegato XV, punti 1 e 2, al citato TUSL, corredati dai computi metrici estimativi dei costi per la sicurezza da Interferenze di cui al punto 4 dello stesso Allegato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche ed integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensi dell'articolo 43.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 16 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare, non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire, si provvede alla sospensione ed alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 18.

Art. 43. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori o a rilievi da parte degli Organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,

sull'accoglimento od il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

3. Se entro il termine di e (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento ovvero adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni ed integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44. Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, prima della sottoscrizione di ogni singolo Contratto Applicativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori relativi al contratto in via di stipula. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del TUSL e del punto 3.2 dell'Allegato XV al predetto decreto, comprende il DVR di cui agli articoli 28 e 29 del citato TUSL, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POPS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato Speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani Operativi di Sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del TUSL, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato TUSL.
5. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 42.

Art. 45. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del TUSL, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli Allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità all'Allegato XV al TUSL, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo e comunque periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del CSE, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante dei Contratti Applicativi. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell'Appaltatore (anche se riferite a differenti Contratti Applicativi), comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del singolo Contratto Applicativo e decadenza dell'intero Accordo Quadro.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, terzo periodo, del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46. Subappalto

1. Il subappalto è consentito, **relativamente a ciascun Contratto Applicativo**, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. Ai fini della determinazione delle percentuali limite per il subappalto previsti dalla vigente normativa (**30%**), si assumerà quale importo di riferimento il valore del singolo Contratto Applicativo. A tal riguardo si precisa che potranno essere ammesse richieste di subappalto solo se riferite a singoli Contratti Applicativi e non per l'Accordo Quadro nella sua interezza; pertanto ogni Contratto Applicativo dovrà essere espletato direttamente dall'Assuntore per non meno dell'**70%** del relativo importo.
2. All'Aggiudicatario verrà anche richiesto, in sede di sottoscrizione del singolo Contratto Applicativo, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti, se dichiarati in sede di gara, con la necessaria documentazione da allegare a norma di legge.
3. L'affidamento in subappalto od in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione in offerta delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato per tutti i Contratti Applicativi e non può essere autorizzato;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante a richiesta della stessa prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione di ciascun Contratto Applicativo; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività ai fini della sicurezza di cui al punto 4 dell'Allegato XV al TUSL;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 69, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla medesima:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria ed all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
 - 3) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - 1) la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, acquisita dalla competente Prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 ovvero, in alternativa, l'Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della

documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

- 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni lavorativi, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00, € i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto od in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti o altre attività di cui al punto 4 dell'Allegato XV al TUSL (costi della sicurezza), i relativi oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ovvero Organismi Paritetici, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio POS di cui all'articolo 101 c. 2 e c. 3 del TUSL, in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente CSA. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Rilevato che ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno n. 269, all. D art. 3.b.1., l'Istituto è stato riconosciuto tra gli "*obiettivi sensibili con speciali esigenze di sicurezza*", in caso di

subappalto/subaffidamento dei lavori da parte dell'Assuntore, fermo restando i vincoli di legge, l'Istituto si riserva di esprimere il proprio gradimento sugli Operatori allo scopo individuati.

Art. 47. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori ed il CSE di cui all'articolo 92 del TUSL ed il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il singolo Contratto Applicativo e l'intero Accordo Quadro in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice e ai fini dell'articolo 48 del presente CSA è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (dueper cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% (cinquantaper cento) dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P. e CSE almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice e ai fini dell'articolo 46 del presente Capitolato Speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 51 in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 48. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, **non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori** e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti anche se relativi a differenti Contratti Applicativi. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera.
2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del Codice, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;

- b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 69 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alle limitazioni di cui agli articoli 51, comma 2 e 52, comma 3.
3. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo di tutti i Contratti Applicativi in corso nonché l'affidamento di nuovi lavori e la stipula di nuovi Contratti Applicativi fino al totale adempimento di quanto previsto.
 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 46, comma 4, lettera b);
 5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale anche in riferimento alla normativa in vigore dello split payment.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE

D'UFFICIO

Art. 49. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice, relativamente a ciascun Contratto Applicativo qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori del Contratto Applicativo comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 205, commi 5 e 6, del Codice, ed immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove nominato, del Collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante entro 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data d'apposizione dell'ultima delle riserve. L'Appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione Appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso del singolo Contratto Applicativo una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto Applicativo possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000,00 €, è necessario il parere dell'Avvocatura che difende la Stazione Appaltante ovvero, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto Applicativo e/o del Contratto Normativo o degli atti che ne fanno parte o da questi richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 50. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Applicativo e/o del Contratto Normativo è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale sotto qualsiasi forma.

Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del presente CSA.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento

deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da 100,00 € ad 500,00 € per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da 50,00 € a 300,00 €. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 52. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del Contratto Normativo e dei Contratti Applicativi, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 53, comma 5, nel caso in cui il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
4. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del Contratto Applicativo e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità (qualora tale ammontare non sia già noto); chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).

Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, e 110 del Codice.
2. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro nel caso in cui l'Assuntore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
 - a) mancata sottoscrizione del Contratto Normativo o di uno o più Contratti Applicativi;
 - b) mancata presa in consegna ai sensi dell'art. 15.

In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata (P.E.C.).

3. Costituiscono causa di risoluzione immediata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi in corso, comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, nella quale sarà anche indicata la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai casi di cui all' articolo 19, anche i seguenti:
 - a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del Codice di Procedura Penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 320 del Codice Penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 108 del Codice;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - e) su proposta motivata del CSE ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del TUSL per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al precitato decreto od ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. od dal CSE stesso;
 - f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del TUSL;
 - g) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 69, comma 5, del presente CSA;
 - h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del citato TUSL;
 - i) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice;
 - l) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

- m) ritardo nell'esecuzione dei lavori anche relativamente ad un singolo Contratto Applicativo che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del medesimo Contratto Applicativo;
- n) ritardo nell'avvio dell'esecuzione dei lavori e/o di ultimazione lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro, relativamente a differenti Contratti Applicativi, per n. 5 volte anche non consecutive;
- o) mancata segnalazione di interventi tramite Call Center, per n. 5 volte anche non consecutive;

Le ipotesi di cui alle lettere c), d), e), f), g), m) comportano la risoluzione dell'intero Accordo Quadro anche se relative ad un singolo Contratto Applicativo;

4. Costituiscono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi in corso, previa messa in mora di 15 giorni, e qualora l'Appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Stazione Appaltante ed anche se relative ad un singolo Contratto Applicativo, le seguenti situazioni:
 - a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi d'esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - e) mancata presentazione delle fatture quietanzate attestanti il pagamento dei subappaltatori.

L'eventuale risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.
5. Il contratto è altresì risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive (anche se relativo a differenti Contratti Applicativi); in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data della notifica per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza ovvero inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice. La risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e dell'Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori relativi a tutti i Contratti Applicativi in corso, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
7. Nei casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo residuo dell'Accordo Quadro e dei lavori non ultimati da eseguire d'ufficio in danno;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di quello relativo all'Accordo Quadro revocato applicato alla quota parte di Accordo Quadro residua;
- 2) le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

8. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di Operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 54. Effetti e disciplina della risoluzione

1. La risoluzione del contratto obbliga l'Esecutore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita comunicazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di ritardo dell'Assuntore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Assuntore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata per ogni giorno di ritardo, come previsto all'art. 19 secondo i vari casi, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 55. Recesso dall' Accordo Quadro

1. Il Committente ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia l'importo economico raggiunto relativamente alla sommatoria dei Contratti Applicativi.
2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all' Assuntore con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
3. L' Assuntore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. L' Assuntore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
5. L' Assuntore non ha diritto alcuno sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso di recesso unilaterale dall'Appalto Quadro da parte del Committente.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo, il Direttore dei Lavori entro 20 giorni redige il certificato di ultimazione dei lavori. Nel certificato sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 19.
2. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 57.
3. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore di Lavori: le dichiarazioni, le schede tecniche, le certificazioni ed i collaudi tecnici relativi rispettivamente alla rispondenza della normativa dei materiali edili ed alla corretta posa in opera come fissata dai produttori dei materiali stessi, ed agli impianti eseguiti; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 57, né quelli per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.
4. Non potrà ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Assuntore non avrà consegnato al Direttore dei Lavori i Formulari Identificativi del Rifiuto (FIR), che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento, e quant'altro necessario in ossequio a quanto previsto dal Sistema Integrato per il controllo e la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR).

Art. 57. Verifica della regolare esecuzione dei lavori/collaudo

1. La verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetto dei singoli Contratti Applicativi siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al Contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente.
2. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti tanto nei materiali quanto nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che tali difetti e manchevolezze non possano essere rimossi ma siano comunque accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'Esecutore affinché possa presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.
3. Qualora le giustificazioni dell'Esecutore non siano accettate, verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di redazione del certificato di collaudo.

Contratti Applicativi di importo inferiore a 200.000,00 €

4. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro **3** (diconsitre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi **2** (diconsidue) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Contratti Applicativi di importo superiore a 200.000,00 €

4. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di **6** (diconsi **sei**) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi **2** (diconsi **due**) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
5. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale od ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali dei singoli Contratti Applicativi. L'Assuntore sarà tenuto ad eseguire a propria cura e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori. All'esito positivo di detti collaudi parziali l'Assuntore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori, se previste ai sensi della vigente normativa, le dichiarazioni di conformità degli impianti (d.M. 37/2008) e/o tutte le necessarie certificazioni, nonché tutta la documentazione "*as built*" relativa agli interventi eseguiti. Qualora le verifiche e/o prove non risultassero positive l'Assuntore sarà tenuto, a sue cura e spese, a provvedere immediatamente risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal Direttore dei Lavori.
6. L'Assuntore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, dovrà garantire per ciascun Contratto Applicativo con apposita dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo. In tale periodo l'Assuntore dovrà, a propria cura e spesa, provvedere alla riesecuzione delle opere e/o alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati entro 15 giorni dalla scoperta.

Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. I lavori eseguiti a seguito dei singoli Contratti Applicativi, vengono presi in consegna alla loro ultimazione.

Art. 59. Collaudo contabile finale dell'Accordo Quadro

1. Entro centottanta giorni dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro indicata all'articolo 14 ed ultimati tutti i lavori relativi a tutti i Contratti Applicativi la Stazione Appaltante procederà ad una verifica contabile relativa ai Contratti Applicativi svolti nell'ambito dell'Accordo Quadro. Le risultanze della verifica contabile sull'andamento dell'Accordo Quadro verranno riportate in un "Certificato di collaudo contabile dell'Accordo Quadro".
2. Lo svincolo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 34 del presente C.S.A. sarà disposto a seguito della sottoscrizione del certificato di cui al comma 1 e previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art 37.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al CGA, al Regolamento al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d'arte. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
 - b) ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate od affidate a terzi dallo stesso Committente;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di Contratto;
 - d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall'ordinativo;
 - e) la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - f) la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;
 - g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna dei cantieri;
 - i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna;
 - l) la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
 - m) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

- n) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - o) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
 - p) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.P.C.M. del 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. in materia di esposizioni ai rumori;
 - q) il completo sgombero dei cantieri entro 3 giorni dall'ultimazione dei relativi lavori;
 - r) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.
 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di Contratto.

Art. 61. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, nonché invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
2. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state eseguite le relative riprese.

Art. 62. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. In attuazione dell'articolo 36 del CGA i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che la Direzione Lavori riterrà opportuno riutilizzare, nell'ambito dell'appalto o anche presso altri immobili di proprietà o in uso all'Isituto appaltante, devono essere trasportati

e regolarmente accatastati in cantiere o nei depositi indicati dalla stessa Direzione Lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest' ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli stessi scavi e demolizioni. Tutti i restanti materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni sono ceduti all'Appaltatore che dovrà provvedere ad allontanarli a discarica. Per tale cessione l'Appaltatore non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali si intende già dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali. Si intendono inoltre inclusi nei prezzi offerti per le escavazioni e le demolizioni eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali.

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o di ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del CGA, fermo restando quanto previsto dall' articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 63. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n. 203. Nelle fasi operative di definizione dei Contratti Applicativi sarà privilegiato, ove possibile, l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera, conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (dM 11/1/2017)
2. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 64. Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.
2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorità a ciò preposta, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all' Appaltatore salvo una proroga del termine utile del relativo Contratto Applicativo.
3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.

4. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
 - a. l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
 - b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
 - c. l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
 - d. l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e, comunque, nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre, le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
 - e. l'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/ detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti). La Stazione Appaltante può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
 - f. ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.
5. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.
6. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla Stazione Appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, di depositi fissi o mobili

(quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti.

7. L'Appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti.

Art. 65. Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena e, in ogni caso, in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'Appaltatore prima della stipula del Contratto.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una penale pari a 200,00 (duecento) €, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.

Art. 66. Custodia dei cantieri

1. E' a carico ed a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante.

Art. 67. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre nei singoli siti interessati da ciascun Contratto Applicativo e nel numero necessario esemplari del cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello Allegato A.

Art. 68. Eventuale sopravvenuta inefficacia del Contratto

1. Se il Contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il Contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 69. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli Operatori Economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo al relativo Contratto Applicativo derivato rispetto al CIG di cui all'articolo 1, comma 7, come indicato all'art. 23 comma 2.
 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del Contratto Normativo ai sensi dell'articolo 3, comma 9-*bis*, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), od ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del Contratto Normativo ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera g), del presente CSA.
 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 70. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente od indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto Normativo;
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali dovessero essere necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del CGA.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant'altro a ciò connesso, restano a carico della Stazione Appaltante.
6. Il presente Contratto Normativo e tutti i contratti normativi sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente CSA si intendono I.V.A. esclusa. Si applica il regime dello "split payment".

PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche

art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento

Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione edile e riqualificazione architettonica che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sarà specificata nei singoli Contratti Applicativi.

Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, l'Assuntore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNI CIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente CSA.

In particolare, per tutte le tipologie di intervento:

- dovrà essere applicata la "regola d'arte" in fase esecutiva;
- verranno impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vigente.

Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti, l'Assuntore dovrà porre in atto le misure più opportune al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.

Nella fase esecutiva degli interventi, l'Assuntore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati, in termini di:

- rumori;
- emanazione di polveri o esalazioni;
- interferenze nei percorsi d'uso, pedonali e veicolari;
- depositi di materiali;
- rilascio di detriti;
- formazione di trincee o buche;
- apertura di varchi su dislivelli;
- rimozione di elementi di protezione da intrusioni.

Nei suddetti casi, l'Assuntore dovrà:

- provvedere all'installazione di adeguati mezzi provvisori (transenne, delimitazioni, ecc.);
- effettuare adeguate azioni di informazione;
- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l'esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.

Alcuni interventi potranno essere inoltre richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendone l'esecuzione in concomitanza con l'assenza degli utenti dagli immobili, e quindi concentrandoli in particolari orari o giornate o determinati periodi dell'anno; in questi casi l'Assuntore ha l'onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessità, senza poter per questo pretendere maggiori compensi.

Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto alle pubbliche discariche o lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Modalità di misurazione e di valutazione dei lavori

Si rinvia alle norme previste nei listini prezzi di riferimento di cui all'art. 4. del presente CSA.

Direzione Coordinamento Metropolitano di Roma:
Polo 1 Roma EUR L.go Escrivà de Balaguèr,11;
Polo 2 Roma Tuscolano Via Umberto Quintavalle, 32;
Polo 3 Roma Flaminio via Giulio Romano, 46

Direzione regionale Lazio
 Direzione provinciale LT via Cesare Battisti;

ALLEGATO A) ACCORDO QUADRO IMMOBILI INPS NEL LAZIO CON AMBULATORI COMMISSIONI INVALIDITA' CIVILE	
U.O.C. RM 1 TIBURTINO	Via Igino Giordani, 55 ROMA
U.O.C. RM 2 EUR	L.go J. M. Escrivà de Balaguèr, 11 ROMA
U.O.C. RM 3 FLAMINIO	Via Giulio Romano, 46 ROMA
U.O.S. CIVITAVECCHIA	Via Canova, 2 CIVITAVECCHIA
U.O.C. RM 4 CASILINO	Via Emilio Longoni, 59 ROMA
U.O.C. 5 ROMA PROV.LE	Via dell'Amba Aradam, 5 ROMA
U.O.C. RM 6 TUSCOLANO	Via Umberto Quintavalle, 32 ROMA
U.O.C. RM 7 OSTIA MONTEVERDE	Via Lenin, 45/49 ROMA
LATINA	Via Cesare Battisti, LATINA
FROSINONE	Piazza Gramsci, 4 FROSINONE
VITERBO	Via Raniero Capocci, 8 VITERBO

ALLEGATO B

Numero Elenco Articoli Speciali	DESCRIZIONE ARTICOLO COMPRESA FORNITURA E POSA IN OPERA.	Unità di misura	Prezzo unitario
EAS 1	Fornitura e Posa teli di sottofondo per pavimenti in PVC autolivellanti - guaina desolidarizzante in fibra di vetro non tessuta in teli h. 200 cm. di colore bianco appoggiati sul sottofondo esistente distanziati dalle pareti in modo da permettere una sotto-ventilazione. L'adesione tra il pavimento resiliente e la guaina dovrà essere ottenuta mediante l'impiego di un idoneo collante. Detta guaina dovrà essere impregnata, in produzione, con PVC compatto di alta qualità, in modo di essere resistente all'usura da calpestio ed al transito di piccoli carrelli. Il rovescio della guaina dovrà presentare dei peduncoli solidali con l'impregnazione in PVC, allo scopo di permettere un'ideale circolazione dell'aria. Spessore totale della guaina massimo 1,50 mm Compatibilità con riscaldamento a pannelli radianti secondo DIN 52612. Impronta residua EN433 = ≤ 0,02% Stabilità dimensionale EN 434 = ≤ 0,10% Resistenza alla luce EN ISO 105-B02 = ≥ 6/8	m ²	47,80€
EAS 2	Fornitura e Posa nuove pavimentazioni in PVC per sale visita - pavimento in Pvc flessibile in vinile omogeneo pressocalandrato antiscivolo, composto da resine viniliche plastificanti con decoro passante a tutto spessore con pigmenti a granuli ad effetto marmorizzato in colorazione a scelta della D.L., idoneo per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 21-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 ≤ 0,05 mm, resistenza al fuoco secondo norma EN 13501-1 classe Bfl-s1 resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2, impermeabilità all'acqua secondo norma EN 13553, in rotoli di altezza 2,0 m, posato in opera in teli di spessore non inferiore a 2,0 mm., con superficie semilucida non riflettente e non porosa e saldature a caldo con apposito cordolo in PVC.	m ²	62,10 €
EAS 3	Fornitura e Posa rivestimenti in PVC per pareti - Pvc flessibile calandrato e pressato, composto da resine viniliche, plastificanti, cariche rinforzate e pigmenti colorati, trattato in superficie con vernici poliuretatiche, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 21-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 ≤ 0,05 mm, resistenza al fuoco classe 1: posato in opera in teli di altezza 2,0 m. di spessore massimo pari a 1 mm. e con uno spessore dello strato d'usura pari a 0,12 mm. circa, con trattamento antibatterico e superficie semilucida non riflettente e non porosa e saldature a caldo con apposito cordolo in PVC.	m ²	56,22 €
EAS 4	Fornitura e Posa in opera Sguscio perimetrale per pavimenti in PVC - Formazione di sgusci, con funzione di zoccolino battiscopa, di raccordo tra le nuove pavimentazioni ed i rivestimenti in parete, entrambi in PVC, mediante saldature a caldo con apposito cordolo in stesso materiale.	m	11,88 €
EAS 5	Fornitura ed installazione di Lavandino medico a pedale in acciaio inox con mobiletto a vasca tonda privo di comandi manuali, come da nuove normative vigenti, che ne prevedono la presenza all'interno di ogni ambulatorio medico, e più precisamente all'interno della stanza da visita., con comando di erogazione a pedale posto alla base che eviti il contatto e la contaminazione delle mani, completo di con mobiletto, paretina posteriore anti spruzzi, getta carte incorporato con porta sacco e miscelatore acqua calda e fredda all'interno pre impostato con regolatore a manopola. con distributore di sapone in acciaio inox da 1,2 Lt. Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304-. Sistema troppo pieno di sicurezza. Tappo di chiusura. Miscelatore interno acqua calda e fredda Dati dimensionali: Larghezza 35 cm, Profondità 30 cm., Altezza 85 cm (bordo lavabo), Peso 9,5 Kg. Garanzia 2 anni	Cad.	518,65 €

Numero Elenco Articoli Speciali	DESCRIZIONE ARTICOLO COMPRESA FORNITURA E POSA IN OPERA.	Unità di misura	Prezzo unitario
EAS 6	<p>Fornitura e posa in opera, compreso pezzi speciali e raccordi, di Percorso tattile plantare in PVC da interni con rilievi trapezoidali e semisferici equidistanti; con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209; con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le seguenti caratteristiche tecnico prestazionali:</p> <p>descrizione-UM- VALORE-METODO PROVA Resistenza all'abrasione TABER mg 25,5 (*) Impronta residua mm 0,1 EN433 Sedia a rotella - adatto EN425 Isolamento elettrico ohm 1010 DIN 51953 Resistenza prodotti chimici - adatto DIN 51958 Resistenza al fuoco classe 1 DIN 51960 Durezza Shore A 85 ISO 868 Resistenza alla luce (con anti UV) - ottima EN 20105 - 02 Isolamento termico W/mK 0,12 DIN 52612 Peso specifico (tolleranza) gr/cm³ 1,20 (0,02) ISO 1183. La misurazione è effettuata sull'asse della guida rettilinea ed a cui si sommano i raggi di curvatura.</p> <p>(*) Rotary platform abraser, 1000g, wheels H18, 250 cycles [Gomma (riferimento) 51.7 mg] mg</p>	m	147,65€.
EAS 7	<p>Sovrapprezzo per realizzazioni di guide di cui al EAS 6 con lunghezza complessiva inferiore a 5 ml. Da applicarsi una tantum per ciascuna guida da realizzarsi, a compensazione della complessità della lavorazione per piccoli interventi altrimenti scarsamente remunerativi nelle piccole quantità.</p>	Cad.	250,00€.

Firmato digitalmente da
Arch. Achille Elia

Firmato il RUP
Arch. Emilia Bartelli